

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 12 dicembre 2006, n. 381 (LR 12/2006, articolo 6, commi da 82 a 89. Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati in materia di promozione turistica)

Art. 1 abrogazione del comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 381/2006

Art. 2 Inserimento dell'articolo 3bis del decreto del Presidente della Regione 381/2006

Art. 3 Modifica dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 381/2006

Art. 4 Sostituzione dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 381/2006

Art. 5 Sostituzione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 381/2006

Art. 6 Sostituzione dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 381/2006

Art. 7 Disposizioni transitorie

Art. 8 Entrata in vigore

Art. 1 abrogazione del comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 381/2006

1. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 12 dicembre 2006, n. 381 (LR 12/2006, articolo 6, commi da 82 a 89. Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati in materia di promozione turistica) è abrogato.

Art. 2 Inserimento dell'articolo 3bis del decreto del Presidente della Regione 381/2006

1. Dopo l'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 381/2006 è aggiunto il seguente articolo:

“Art.3 bis

1. Qualora i beneficiari siano imprese, i finanziamenti sono concessi secondo la regola “de minimis”, di cui al Regolamento (CE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti <<de minimis>>), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.
2. I contributi di cui al presente regolamento possono essere concessi nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 53 del regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651/2014 (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella GUUE 26 giugno 2014, n. L 107, in presenza dei requisiti e delle condizioni appositamente previsti.
3. Sono escluse dai finanziamenti di cui al presente regolamento le imprese in difficoltà di cui all'articolo 2, punto 18 del citato Reg. (UE) n. 651/2014”.

Art. 3 Modifica dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 381/2006

1. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 381/2006 è modificato con il seguente:

“1. I finanziamenti concessi ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati con altri aiuti conformemente a quanto stabilito all'articolo 5 del Regolamento (CE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 e all'articolo 8 del Regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014.”

Art. 4 Sostituzione dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 381/2006

1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 381/2006 è sostituito dal seguente:

“Art. 7

1. Le domande di finanziamento, sottoscritte dal legale rappresentante, sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di turismo, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 30 novembre dell'anno precedente a quello di effettuazione dell'iniziativa, utilizzando esclusivamente la procedura informatizzata disponibile sul sito internet regionale alla pagina web dedicata.

2. Le domande si considerano prodotte in tempo utile se la procedura di spedizione della domanda informatizzata si è conclusa entro il termine di cui al comma 1.
3. Le domande di finanziamento sono redatte in conformità al modello, disponibile nel sito istituzionale della Regione, recante il preventivo di spesa, il piano finanziario con l'indicazione dei finanziamenti previsti a copertura della spesa complessiva, comprese eventuali quote di compartecipazione di enti pubblici e privati e l'impegno a utilizzare il logo indicato dalla Regione su tutto il materiale prodotto per la promozione dell'iniziativa.
4. Le domande di finanziamento sono corredate da:
 - a) relazione illustrativa dell'iniziativa con l'indicazione del programma della stessa;
 - b) scheda con i criteri di ammissibilità e di valutazione;
per i soggetti beneficiari aventi natura d'impresa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante gli aiuti ottenuti secondo la regola del "de minimis".
5. Costituiscono causa di esclusione:
 - a) la mancata sottoscrizione della domanda;
 - b) la presentazione della domanda oltre il termine di cui al comma 1 o senza l'utilizzo della procedura informatizzata.
6. In caso di domanda irregolare o incompleta, il Servizio competente in materia di turismo ne dà comunicazione all'interessato il quale provvede, entro trenta giorni, alla regolarizzazione od integrazione della medesima.".

Art. 5 Sostituzione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 381/2006

1. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 381/2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 9

Gli interventi ammissibili a contributo sono valutati, sulla base dei criteri previsti dall'articolo 5 comma 1, dal Comitato di valutazione dei progetti mirati, di cui all'articolo 1 commi 1 e 2 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018), nominato con decreto del Direttore centrale competente in materia di attività produttive, composto dal Direttore stesso o da un suo delegato, dal Direttore generale di PromoTurismoFVG o da un suo delegato, da un dipendente di categoria C o D del

Servizio competente in materia di turismo e da un dipendente della Direzione centrale attività produttive con funzioni di segretario.

1. L'Amministrazione regionale approva i progetti mirati, le manifestazioni e le iniziative atti a favorire la divulgazione dell'immagine del Friuli Venezia Giulia e l'incremento del movimento turistico sulla base delle proposte formulate dal Comitato di valutazione dei progetti mirati e procede alla contestuale assegnazione dei finanziamenti secondo quanto indicato nell'allegato A) ed entro i limiti percentuali di cui all'articolo 6.
2. Successivamente, il Direttore del Servizio competente in materia di turismo, acquisita l'accettazione del finanziamento da parte del beneficiario, con il decreto di concessione del finanziamento individua le singole poste di spesa che concorrono a formare la spesa ritenuta ammissibile e fissa i termini e le modalità di rendicontazione, disponendo, eventualmente, su istanza del beneficiario, l'erogazione in via anticipata del finanziamento entro la misura massima del 70%. Il decreto di concessione è adottato entro centottanta giorni dal termine finale stabilito per la presentazione della domanda.”.

Art. 6 Sostituzione dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 381/2006

1. L'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 381/2006 è sostituito dal seguente:

“ Art. 10

Il finanziamento viene liquidato a fronte della presentazione, nei termini stabiliti nel relativo decreto di concessione, di idonea documentazione giustificativa della spesa sostenuta, ai sensi di quanto previsto, secondo la natura del beneficiario, dagli articoli 41, 41 bis, 42 e 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) corredata di una relazione conclusiva illustrativa del progetto realizzato e di un riepilogo delle spese complessivamente sostenute e delle entrate complessivamente percepite.

1. Il finanziamento è liquidato entro centottanta giorni dalla presentazione della rendicontazione di cui al comma 1.
2. E' consentita, in sede di rendicontazione, la compensazione tra le singole voci di spesa, di cui all'articolo 3, comma 2, fino al raggiungimento dell'ammontare della spesa ammessa.
3. A fronte di iniziative realizzate con spese inferiori a quelle determinate ammissibili, il finanziamento viene rideterminato con le percentuali di cui all'articolo 6.

4. Nel caso in cui le spese sostenute si discostino significativamente dalle finalità e dai contenuti del progetto presentato, il finanziamento viene revocato.
5. Entro novanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di revoca, il Servizio competente in materia di turismo adotta il provvedimento di revoca della concessione del finanziamento.”.
6. La liquidazione dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 53 del regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651/2014 è subordinata alla dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale o incompatibile con il mercato interno.”.

Art. 7 Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle domande presentate a sostegno di progetti mirati con svolgimento a partire dall'anno 2016.
2. Restano valide le domande presentate, con modalità diverse dalla procedura informatizzata di cui all'articolo 7, entro il termine del 30 novembre 2015.
3. I procedimenti relativi alle iniziative programmate antecedentemente all'anno 2016 si concluderanno sulla base delle previgenti disposizioni.

Art. 8 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE